

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013;
- la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall'art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014;
- sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall'apposito regolamento comunale, in questo caso il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) nella sezione riferita alla tassa sui rifiuti (TARI), . Si tratta delle stesse modalità previste in precedenza per la Tariffa di igiene ambientale (TIA) e, dal 2013, per la TARES;
- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

- le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;
- il comma 683 della Legge di stabilità stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il Piano Finanziario redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato predisposto dall’area Entrate e Tributi dell’Ente sulla base dei dati forniti dall’Unità Operativa Gestione Rifiuti ricompresa nell’area 4 – Lavori Pubblici della vigente normativa;
- l’art. 1 comma 26 della Legge 28.12.2015 n. 208 stabilisce che: *”Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e’ sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne’ per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. “*
- l’art.1, comma 652 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, il quale prevede che *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”*
- complessivamente i costi per l’anno 2016 sono pari ad €. 1.636.967,00 oltre il tributo provinciale in ragione del 5%;
- per quanto concerne la determinazione delle tariffe della TARI, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999 e della normativa provinciale in materia;
- i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 869.911,20 imputabili ai costi fissi mentre per € 766.975,81 sono imputabili ai costi variabili;
- l’articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che *“L’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;*

VISTA la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

VISTO l'art. 1 comma 26 della Legge 28.12.2015 n. 208 il quale stabilisce che: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. "

VISTO l'art. 37 della legge 28/12/2015 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere forme di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";

DATO ATTO che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario;

VISTO il Piano Finanziario TARI come da allegato A)

VISTE le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015 di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, come da allegato B);

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

VISTO l'articolo 1 del D.L. 6 marzo 2014, n.16 di modifica delle disposizioni in materia di TASI e TARI;

VISTO D.M. 01/03/2016 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2016 al 30/04/2016;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO l'art 52 del Decreto Legislativo 446/1997;

VISTA la proposta della Giunta Comunale, con deliberazione n. 50 del 23.03.2016;

SENTITA la relazione dell'assessore al Bilancio;

VISTO il parere della Commissione Affari Generali in data 5 e 6 aprile;

PRESO ATTO del dibattito e degli interventi, riportati nel verbale della seduta, agli atti;

PRESO ATTO delle dichiarazioni di voto favorevole del cons. Crugnola Gianluca (capogruppo Noi per Rescaldina) e di voto contrario del cons. Magistrali Paolo (capogruppo Magistrali Sindaco), riportate nel verbale della seduta, agli atti;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione, ex art. 49, comma 4, comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL) espressi da

Responsabile Area Lavori Pubblici per la regolarità tecnica, inerente alle modalità tecniche-gestionali del servizio di igiene urbana e del costo del servizio relativo;

Responsabile Area Entrate e Tributi per la regolarità tecnica;

Responsabile Area Economica Finanziaria per la regolarità contabile
allegati agli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Proceduto quindi alla verifica delle presenze e della votazione , mediante dispositivo elettronico, della proposta di deliberazione, dalla quale risultano:

Consiglieri presenti: 16

Consiglieri assenti: 1 Turconi Maurizio

Voti favorevoli: 12

Voti contrari: 3 Casati Bernardo, Magistrali Paolo, Turconi Rosalba

Astenuti 1 Oggioni Massimo

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il Piano Finanziario come da allegato A)
- 2) Di stabilire le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2016 di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, come da allegato B);
- 3) Di pubblicare, a norma dell'art. 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, sul sito istituzionale la presente deliberazione al fine di rendere efficace quanto approvato;
- 4) Di trasmettere telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il Portale del federalismo fiscale, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 24674 del 11.11.2013 quanto approvato.
- 5) Successivamente il Presidente chiede al Consiglio di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL (D.Lgs 18.08.2000, n. 267):

Consiglieri favorevoli 12

Voti contrari: 3 Casati Bernardo, Magistrali Paolo, Turconi Rosalba

Consiglieri astenuti 1 Oggioni Massimo